

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

DETRAZIONE 65%

Comunicazione delle cessioni del credito ai fornitori per gli interventi energetici sulle parti comuni

L'Agenzia delle entrate ha riconosciuto dal 1° gennaio 2016 la possibilità a tutti i contribuenti che rientrano nella "no tax area" di cedere ai fornitori la detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, previo consenso dei fornitori stessi. Il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere inviata direttamente dal condominio o per il tramite di intermediari abilitati entro il 31 marzo 2017.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 31/01/2017)

ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE

Dal 9 gennaio 2017 è operativo il nuovo strumento per risolvere le controversie con gli intermediari

Dal 9 gennaio 2017 i risparmiatori hanno a disposizione un nuovo strumento per risolvere in tempi rapidi le controversie fino ad un importo richiesto di 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'ACF (Arbitro Controversie Finanziarie) è a disposizione dei piccoli investitori che si trovano ad avere un contenzioso con il proprio intermediario (Istituto di credito, Sim, Sgr) per lamenti che riguardino la violazione di norme in materia di correttezza dei comportamenti e di trasparenza delle informazioni. Possono ricorrere all'ACF i risparmiatori che hanno già presentato reclamo presso l'intermediario senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia stata insoddisfacente.

(Consob, comunicato stampa, 09/01/2017)

PIATTAFORMA PCC

Il sistema sarà non disponibile dal 4 febbraio 2017 al 20 febbraio 2017

Il Ministero dell'economia e delle finanze – ragioneria generale dello Stato ha pubblicato un avviso per segnalare che vi sarà un rinnovamento grafico e funzionale dal 20 febbraio 2017 della piattaforma per la certificazione dei crediti vantati verso gli enti della pubblica amministrazione. Per consentire le attività di aggiornamento del portale, il sistema non sarà disponibile fino al 20 febbraio 2017.

(Ministero dell'economia e delle finanze, News, 18/01/2017)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,00%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 18 del 23/01/2017)

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI/COMMERCANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,55%.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Vigè la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)	3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità)	3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,55 %	23,64 %
	da 46.123,00	24,55 %*	24,64 %*
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,55 %	20,64 %
	da 46.123,00	21,55 %*	21,64 %*

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:

- l'eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.

Gestione separata Inps

L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2016	2017
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	25,72%
	Non titolare di partita Iva	31,72%	32,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.

Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2017, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2016, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2017 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.



Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

La CU 2017 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si pone l'attenzione sulla modifica dei termini relativi alla consegna della CU 2017 ai percettori che rispetto allo scorso anno è stata posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.

Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.

La CU 2017, inoltre, come già per la CU 2016, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2017, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la *"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate"* e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
- Certificazione Unica 2017, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2017

Nel nuovo modello certificazione unica 2017, inserite 3 nuove sezioni.

Premi di risultato

Si tratta di una nuova sezione inserita al fine di poter dichiarare le somme erogate ai lavoratori attraverso il *bonus* produttività sul quale è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva del 10%.

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	Imposta sostitutiva 574	Imposta sostitutiva sospesa 575	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 576
Codice 577	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 578	Benefit 579	Imposta sostitutiva 580	Imposta sostitutiva sospesa 581	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 582

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 583	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 584	585	Codice fiscale	Codice 586
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 587	Benefit 588	Imposta sostitutiva 589	Imposta sostitutiva sospesa 590	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 591

Regime speciale ex D.Lgs. 147/2015

Si tratta di nuovi campi creati al fine di dichiarare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che ivi hanno trasferito la propria residenza, c.d. "impatriati", in questi casi, infatti, tali redditi sono tassati nella misura massima del 70% del loro ammontare, gli importi esenti andranno indicati nella sezione Altri dati.

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
466	467	468	469

In particolare occorrerà compilare il punto 468 riportando il codice 5 che identifica le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, 30% dell'ammontare erogato, relative ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, effettuati dal datore di lavoro.

In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri individuati dalle istruzioni ministeriali effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) e f-ter), Tuir.

Anno 701	Codice onere detraibile 702	Codice onere deducibile 703	Importo rimborsato 704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata 705		Spesa rimborsata riferita al dipendente 706	

FABBRICATI RURALI IRREGOLARI – POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle entrate ha segnalato la pubblicazione dell’elenco dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto dei terreni, ricordando che chi non avesse regolarizzato la posizione potrà ancora provvedere tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Censimento obbligatorio

I titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: tale adempimento doveva essere effettuato oltre 4 anni fa. Il termine era infatti fissato al 30 novembre 2012. Detto termine era stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Tale obbligo venne introdotto in sede di conversione del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto “Salva Italia”).

Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:

- fabbricato promiscuo;
- fabbricato rurale;
- fabbricato rurale diviso in subalterni;
- porzione da accertare di fabbricato rurale;
- porzione di fabbricato rurale;
- porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Chi non vi avesse provveduto, può ancora oggi presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando delle sanzioni ridotte.

In mancanza, gli uffici provinciali procederanno in luogo del proprietario inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni ridotte

I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (da ultimo modificato dalla L. 190/2014, Legge di Stabilità per il 2015) il cittadino può provvedere autonomamente all’iscrizione in Catasto, beneficiando di una considerevole riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili.

La sanzione, compresa tra 1.032 euro e 8.264 euro, sarà applicabile nella misura di 172 euro (pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla violazione).

A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell'Agazia:

- l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e
- la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Esclusioni

Va rammentato che in alcune situazioni è comunque esclusa la necessità di procedere al censimento di tali immobili al catasto dei fabbricati.

Sono infatti esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi, suggerisce l'Agazia, è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio *online Contact center* dell'Agazia o utilizzando il modulo di segnalazione – pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente). Il modello è disponibile anche presso gli uffici provinciali - Territorio.

Si invita pertanto la gentile clientela a verificare il mancato accatastamento di eventuali fabbricati ex rurali; eventualmente contattando per la regolarizzazione il proprio tecnico di fiducia.

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2016 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R.600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

RUOLI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 DELLE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE

L'articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell'estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'istanza va presentata all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi).

La comunicazione dei ruoli del 2016 non ancora notificati entro il 28 febbraio 2017

Siccome per aderire alla rottamazione del ruolo non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati.



Anche per questi ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito) il termine inderogabile per fruire della rottamazione coincide con il 31 marzo 2017, data entro la quale bisognerà protocollare il modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" agli sportelli territorialmente competente oppure inviando il modulo DA1 tramite pec utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati.

Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del piano del consumatore, come previsto dall'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 193/2016 è necessario utilizzare il modulo DA2 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore, anziché il modello DA1".

LE REGOLE DEL MODELLO INTRA VENDITE

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, viene soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. E ciò in virtù della soppressione della disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 50, D.L. 331/1993.

Permangono tuttavia ancora dei dubbi, che potranno essere fugati solo da un chiarimento ufficiale, in relazione all'obbligo di comunicare i dati per le finalità statistiche previsti dal successivo comma 6-ter del citato articolo 50.

Come osservato dall'agenzia delle dogane con la nota 244 del 10 gennaio 2017 la soppressione ha interessato le operazioni 2017 e, pertanto, nessun esonero è stato previsto in relazione ai modelli INTRA acquisti che dovevano essere presentati lo scorso 25 gennaio 2017 in relazione alle operazioni dell'ultimo mese o trimestre dell'anno 2016.

Nessuna modifica, inoltre, ha riguardato gli obblighi connessi alla compilazione del modello INTRA-12 riguardante gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali, posto che gli stessi risultano disciplinati dall'articolo 49, D.L. 331/1993, non toccato dalle recenti novità legislative.

Con riferimento quindi alle operazioni registrate nell'anno 2017 da imprese e professionisti permangono unicamente gli obblighi di comunicazione in relazione alle operazioni attive.

Vediamo quindi di riepilogare modalità e termini di presentazione di tale modello, oltre a mettere in evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.

Termini e modalità di presentazione

Il modello INTRA vendite va di regola presentato con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante.

Si ricorda, inoltre, che dal 2010 le introdotte regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno reso necessaria l'estensione dell'obbligo Intrastat anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con riferimento alle operazioni riguardanti i beni.

In particolare, il modello INTRA vendite va presentato con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Mutuando i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia, adattandoli opportunamente alle recenti modifiche intervenute che hanno determinato la soppressione del modello Intra acquisti, è possibile precisare che:

- il superamento della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese;
- all'interno del modello Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000 euro e prestazioni di servizi per 25.000 euro;
- in caso però di superamento della soglia di 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese) scatta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello INTRA vendite, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 60.000 euro e ha effettuato servizi per 10.000 euro diviene mensile per la presentazione del modello INTRA vendite;

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000 euro:

- il modello INTRA vendite deve essere presentato con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare il relativo elenco, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile del modello decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- il modello relativo ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

Inizio attività

L'Agenzia delle entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli Intrastat trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000 euro.

Le semplificazioni del D.Lgs. 175/2014

Con l'articolo 23, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) – in recepimento dei dettami imposti dalla direttiva comunitaria - viene modificato il contenuto informativo previsto dai modelli INTRA con riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE (in riferimento alle prestazioni ricevute è oggi ininfluente stante la soppressione del modello Intra acquisto con decorrenza 1/1/2017). Restano invece espressamente esclusi i servizi in deroga e cioè le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del Decreto Iva.

È con la nota n. 18978/U del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle dogane che vengono di conseguenza modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Con decorrenza 2015 le semplificazioni prevedono quindi che, con riferimento alle sole prestazioni di servizi, i modelli debbano contenere esclusivamente:

- numero identificativo Iva delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo della prestazione;
- Stato di pagamento.

Tra le informazioni non più obbligatorie figurano quindi l'indicazione del numero e della data della fattura emessa o ricevuta, nonché i dati relativi alle modalità di erogazione del servizio e alle modalità di pagamento.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio 2017 al 15 marzo 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 febbraio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamenti Iva trimestrali speciali</p> <p>Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- i distributori di carburanti;- gli autotrasportatori di merci conto terzi;- gli esercenti attività di servizi al pubblico;- gli esercenti arti e professioni sanitarie; <p>Il termine per il versamento dell'Iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
-----------------------	--

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

16

febbraio

Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2016.

Autoliquidazione Inail - versamento

Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2016 e all'acconto 2017. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr

Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre.

27 febbraio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Si ricorda che dal 2017 il D.L. 193/2016 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti.</p>
-----------------------	---

28 febbraio	<p>Certificazione utili</p> <p>Scade oggi il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro corrisposti dalle società di capitale nel 2016.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Dichiarazione Iva 2017</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa al periodo di imposta 2016.</p>
-----------------------	--

2 marzo	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2017.</p>
-------------------	--

7 marzo	<p>Invio telematico CU 2017</p> <p>Scade oggi per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la Certificazione Unica 2017 il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate.</p>
-------------------	--

15 marzo	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
--------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma

dott. Giuseppe Barletta